

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 57/C

N. 58/C

N. 59/C

(2003-2004)

Riunioni del

14 giugno 2004

21 giugno 2004

24 giugno 2004

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 57/C - RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 2004

1 - APPELLO DELL'A.C. CETRARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CETRARO/BELVEDERE DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 6.4.2004)

Con telegramma del 7.4.2004 la A.C. Cetraro richiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Calabria, resa con Com. Uff. n. 108 del 6 aprile 2004, con la quale veniva respinto il reclamo avverso la regolarità della gara Cetraro/Belvedere (0-2) del 7.3.2004 per presunta posizione irregolare dei calciatori Match Sergio e Morales Esteban.

A seguito di ricezione di copia degli atti del procedimento, la A.C. Cetraro non inviava motivi di reclamo.

L'appello è inammissibile.

Prescrive infatti l'art. 33.2 C.G.S. che a seguito della richiesta di copia degli atti la parte deve inviare i motivi di reclamo alla C.A.F. entro sette giorni dal ricevimento degli stessi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dall'A.C. Cetraro di Cetraro Marina (Cosenza). Dispone incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.C. VENEZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESSINA/VENEZIA DEL 17.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 369 del 13.5.2004)

L'A.C. Venezia 1907 S.r.l. in persona del legale rappresentante amministratore unico Francesco Dal Cin ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul C.U. n. 369 del 13 maggio 2004 relativa alla gara Messina/Venezia del 17 aprile 2004, con la quale è stato respinto il reclamo e confermata la decisione del Giudice Sportivo.

Sostiene la Società reclamante (ribadendo testualmente quanto già sostenuto davanti alla Commissione Disciplinare) che il direttore di gara Luca Palanca, dopo l'espulsione del portiere del Venezia Salvatore Soviero decretata al 37° del secondo tempo e dopo la violenta rissa che ne era seguita della durata di non meno di 5-6 minuti, aveva fatto riprendere il giuoco pur avendo già sancito con un triplice fischio la sospensione della gara. Tale decisione era stata intesa dai calciatori del Venezia come una prosecuzione "proforma" al fine di evitare ulteriori incidenti e quindi la partita era stata ripresa senza il benché minimo agonismo. Inoltre il direttore di gara, omettendo di segnalare al quarto uomo i minuti di recupero stabiliti, aveva fatto recuperare solo una minima parte dell'effettivo tempo perduto. Tutto ciò comportava l'esistenza di gravissimi errori tecnici tali da inficiare la regolarità della gara della quale si chiedeva l'annullamento e la conseguente ripetizione.

Premesso che l'utilizzo della prova TV, pure richiesta dalla ricorrente, al fine di stabilire l'esatta dinamica degli episodi e dei presunti errori arbitrali, non è ammissibile in questa sede, la C.A.F. osserva che la decisione della Commissione Disciplinare è da ritenersi corretta in quanto basata sugli atti ufficiali di gara ed in particolare sul rapporto dell'arbitro. In particolare quest'ultimo nella precisazione trasmessa al Giudice Sportivo della L.N.P. (foglio 133) ha precisato di aver effettivamente emesso tre fischi ma non già con

l'intenzione di ritenere sospesa la gara ma solo per richiamare l'attenzione dei calciatori coinvolti nell'enorme mischia venutasi a creare nei pressi della panchina del Messina. Ri-stabilita la calma la gara poteva riprendere regolarmente e regolarmente essere portata a termine dopo i minuti di recupero concessi per il tempo perduto durante i disordini e soggettivamente valutati dall'arbitro stesso.

Come è noto il rapporto arbitrale è atto di fede privilegiata nei confronti del quale non è ammissibile prova contraria. In particolare va poi tenuta presente la norma in base alla quale la durata del recupero per interruzione di giuoco è sempre "a discrezione dell'arbitro" vedi regolamento del giuoco del calcio regola n. 7.

Per questi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Venezia di Venezia e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL S.S.V. NATURNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NEUGRIES/NATURNO DEL 14.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - Com. Off. n. 40 dell'1.4.2004)

Con rituale appello proposto in data 7.4.2004 la S.S.V. Naturno ha adito la C.A.F. a seguito del rigetto del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale di Bolzano in merito alla gara F.C. Neugries/S.S.V. Naturno del 14.3.2004 sostenendo la presunta posizione irregolare di tesseramento del calciatore del F.C. Neugries Wolf Julius Peter Tillmann.

Deduca l'appellante Naturno che il calciatore Wolf sia stato tesserato dal Neugries, in data 30.1.2004, con "status 70" di "dilettante mai tesserato all'estero" erroneamente in quanto da ricerche da loro effettuate direttamente presso la Federazione Tedesca risulterebbe già essere stato tesserato nell'anno 1997 e per tanto non in diritto di richiedere il tesseramento con il sopracitato status, dovendosi viceversa richiedere in tal caso il "transfer" alla Federazione Tedesca per il tramite della Federazione Italiana e risultando così in posizione irregolare.

Esaminato l'appello nella riunione del 3.5.2004 la C.A.F. ha emesso ordinanza di remissione degli atti del procedimento alla Commissione Tesseramenti con richiesta di giudizio circa la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Wolf.

Nella riunione del 25.5.2004 la Commissione Tesseramenti, con ordinanza, ha disposto di assumere informazioni presso la Federazione Tedesca circa l'eventuale precedente tesseramento del calciatore Wolf. Nella successiva riunione del 3.6.2004 la Commissione Tesseramenti, preso atto che il calciatore Wolf - come attestato dalla Federazione Tedesca - è stato precedentemente tesserato in favore di società tedesca e che all'atto della richiesta del tesseramento in favore della società italiana Neugries ha dichiarato di non essere mai stato tesserato all'estero ottenendo per questo il precitato "status 70" con conseguente vincolo a tempo indeterminato, ha disposto l'annullamento ex tunc del tesseramento del calciatore Wolf in favore della società Neugries.

La C.A.F., conseguentemente a tale pronunciamento non può che accogliere il reclamo della S.S.V. Naturno, disponendo nei confronti della F.C. Neugries la sanzione della perdita della gara F.C. Neugries/S.S.V. Naturno del 14.3.2004 per 0-3 per la posizione irregolare del calciatore Wolf, in applicazione dell'art. 12 comma 5 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal S.S.V. Naturno di Naturno (Bolzano), annulla l'impugnata delibera, ed infligge alla S.C. Neugries-Executive la sanzione di perdita della suindicata gara con il punteggio 0-3 e dispone restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. VALDERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE AL SIG. CONSOLONI VITO - PRESIDENTE A.S. VALDERA CALCIO - FINO

AL 30.4.2005, NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI DA SCONTARE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2004/2005 IN TUTTI I CAMPIONATI DELLA CATEGORIA ALLIEVI AI QUALI PARTECIPERANNO LE SQUADRE DELL'A.S. VALDERA CALCIO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 20.5.2004)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 20 maggio 2004, infliggeva al Sig. Consoloni Vito, Presidente dell'A.S. Caldera Calcio, la sanzione dell'inibizione fino al 30.4.2005 e le sanzioni dell'ammenda di sei punti da scontare nella classifica del campionato 2004/2005, in tutti i campionati della Categoria Allievi ai quali parteciperanno le squadre dell'A.S. Valdera, per violazione, rispettivamente, dell'art. 1 comma 1 e art. 2 comma 4 C.G.S..

Avverso tale decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, l'avvocato Antonio Vannucci Zauli, con una serie di motivi in fatto e in diritto.

Preliminarmente va osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile perché proposto da persona non legittimata, ai sensi degli art. 29 comma 1 n. 1 e 30 comma 8 C.G.S..

L'avvocato Vannucci Zauli aveva, infatti, la delega, solo, per difendere in giudizio e non, anche, per firmare il ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 1 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello, come sopra proposto dall'A.S. Valdera Calcio di Calcinaia (Pisa). Dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELLO S.C. MADONNA DI CAMPAGNA

- AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE POLZELLA ANTONIO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D del 12.5.2004);

- AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANMAURESE PIANESE/MADONNA DI CAMPAGNA DELL'8.2.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 43 del 20.5.2004)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 20 maggio 2004, infliggeva alla società Madonna di Campagna la sanzione della perdita della gara Sanmaurese Pianese/Madonna di Campagna dell'8.2.2004, con il risultato di 3-0 e l'ammenda di 52 euro e al calciatore della predetta società, Polzella Antonio la sanzione della squalifica fino al 18.6.2004.

La decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado si è basata sulla decisione della Commissione Tesseramenti, che ha dichiarato nullo il tesseramento, in data 17.1.2004, del calciatore Polzella Antonio, in favore della S.C. Madonna di Campagna.

Di conseguenza, la partecipazione alla gara in oggetto del Polzella (già tesserato per la stagione 2003/2004 in favore del G.S. Mappanese) è stata, correttamente, considerata, ex art. 40 N.O.I.F., illegittima e ha comportato, per l'odierna ricorrente, la perdita della gara che ci occupa.

Avverso questa decisione ha proposto appello Francesco Decunsolo, Presidente dello Sport Club Madonna di Campagna, con una serie di motivi in fatto e in diritto.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Le motivazioni dell'impugnata decisione sono, infatti, condivisibili e devono intendersi, qui, integralmente riportate.

I motivi di appello non inficiano questa conclusione.

Per ordine logico vanno, preliminarmente, affrontate le doglianze circa la decisione della Commissione Tesseramenti.

La difesa ha riconosciuto di "non avere avuto a disposizione (al momento della presentazione del ricorso) l'integrale motivazione del provvedimento della predetta Commissione.

La tesi difensiva è quella della nullità del tesseramento di Polzella Antonello in favore della società G.S. Mappanese, in quanto "il giocatore si chiama Antonio e non Antonello, come risulta dal proprio certificato di stato di famiglia e dalla sottoscrizione apposta dal medesimo in calce alla stessa".

Il rilievo non può essere condiviso in quanto gli accertamenti disposti dalla Commissione Tesseramenti hanno portato alla conclusione che "la certificazione anagrafica allegata ad entrambe le richieste di tesseramento è coincidente sicché deve escludersi alcuna ipotesi di omonimia".

Per quanto concerne il profilo della buona fede dell'odierna ricorrente, correttamente la Commissione Tesseramenti ha osservato che "il Polzella aveva presentato un nulla osta allo Sport Club Madonna di Campagna per svolgere allenamenti (che non può essere considerato "un comportamento concludente per la definitiva risoluzione del vincolo tra il giocatore e il G.S. Mappanese" come sostenuto nei motivi) rilasciato dal G.S. Mappanese. È evidente che la società interessata, in presenza di tale documento, peraltro non prodotto, aveva l'obbligo di agire con la massima diligenza per accertarsi che in favore della citata società non esistesse un precedente tesseramento del Polzella".

Solo per completezza, va aggiunto che la ricorrente non fornisce elementi di riscontro circa la sua richiesta di notizie sulla situazione ad "un addetto" della Commissione Tesseramenti e che la problematica della regolarità del tesseramento del Polzella con il G.S. Mappanese esula dall'oggetto del presente giudizio.

Ne consegue che tutte le sanzioni sportive disposte dal Giudice Sportivo di 2° Grado devono essere confermate.

Va disposto l'incameramento di un'unica tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dallo S.C. Madonna di Campagna di Torino e dispone incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DELL'A.C. MALISETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'1.4.2005 INFLITTA AL CALCIATORE SETTESOLDI GIONATA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 52 del 20.5.2004)

Con reclamo ritualmente presentato la A.C. Malisetti ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana (C.U. n. 52 del 20.5.2004) che, confermando quanto deciso dal Giudice Sportivo, ha applicato al calciatore Settesoldi Gionata la sanzione sportiva della squalifica fino all'1.4.2005.

A sostegno del gravame proposto la società ricorrente assumeva sostanzialmente l'involontario contatto del calciatore con il Direttore di gara che sarebbe stato colpito con un calcio alla gamba solo accidentalmente e conseguentemente chiedeva una congrua riduzione della squalifica inflitta.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi posti a fondamento dell'impugnazione evidenziano, infatti, circostanze attinenti al merito della decisione e non proponibili in questa sede in quanto non viene pro-

spettato alcun motivo riconducibile a quelli tassativamente previsti dall'articolo 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che consentono il ricorso alla C.A.F..

Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.C. Malisetti di Prato. Dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DEL G.S. BAGNOLESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 14.1.2007 INFLITTA AL SIG. MANFREDINI ISACCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 28.5.2004)

Il G.S. Bagnolese ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato sul C.U. n. 170 del 28 maggio 2004, con la quale è stata ridotta l'inibizione inflitta al dirigente Isacco Manfredini fino al 14 gennaio 2007 in relazione ai fatti avvenuti durante la gara Bagnolese/Rovigo del 10 gennaio 2004.

Il ricorrente chiede in via principale, la totale riforma della decisione impugnata e in subordine la riduzione della sanzione inflitta al Manfredini.

Osserva la C.A.F. che dal referto dell'arbitro e dal supplemento di rapporto risulta chiaramente la gravità del fatto ascritto al dirigente della Bagnolese che colpiva il direttore di gara con un violento pugno al volto. Nessun dubbio può sussistere in ordine al riconoscimento del responsabile effettuato tramite il Maresciallo dei Carabinieri intervenuto per sedare la rissa. La sanzione inflitta appare congrua in relazione alla obiettiva gravità dell'episodio.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Bagnolese di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DEL F.C. NEUGRIES-EXECUTIVE AVVERSO L'ANNULLAMENTO, CON EFFETTO EX-TUNC, DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE WOLF JULIUS PETER TILLMANN IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 30/D del 3.6.2004)

Con comunicazione pervenuta a mezzo fax in data 10.6.2004 la società F.C. Neugries ha adito la C.A.F. avverso la declaratoria di nullità ex tunc del tesseramento del calciatore Wolf Julius Peter Tillmann in proprio favore, decisione assunta dalla Commissione Tesseramenti a seguito di richiesta di giudizio della C.A.F..

I motivi dedotti dall'appellante sono sintetizzabili come segue:

- corretta applicazione della procedura richiesta dalla F.I.G.C. per i calciatori stranieri mai tesserati all'estero, ivi compresa l'autocertificazione datata 27.1.2004 del calciatore attestante tale "status";
- autorizzazione concessa dall'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. al tesseramento del Wolf con decorrenza 30.1.2004;
- legittimità della posizione di tesseramento del calciatore attestata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano nel pronunciamento seguito al reclamo proposto dalla società Naturno a seguito del reclamo di quest'ultima successivo alla gara Neugries/Naturno del 13.4.2004;
- impossibilità di procedere direttamente ad accertamenti presso la Federazione Tedesca;
- comprovata buona fede dell'appellante per i motivi sopra esposti.

Il reclamo deve essere respinto.

La non veridicità dell'autocertificazione prodotta dal calciatore Wolf Julius Peter Tillman di "non essere mai stato tesserato per alcuna Federazione estera", come successivamente accertato da nota informativa pervenuta dalla Federazione Tedesca comporta la violazione delle norme contenute nell'art. 40 N.O.I.F. e pertanto la conseguente declaratoria di nullità ex tunc del tesseramento del calciatore Wolf in favore della società appellante Neugries disposta dalla Commissione Tesseramenti è immune da censure.

Anche l'appellata buona fede della società Neugries non può trovare, nella fattispecie, sostegno giuridico normativo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Neugries Executive di Bolzano e dispone incamerarsi la relativa tassa.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 58/C - RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 2004

1 - APPELLO DELL'U.S. RAGUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 270/C del 12.5.2004)

In seguito alla disputa della gara Ragusa/Isernia del 10 aprile 2004, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, rilevato che dagli atti ufficiali risultava che l'arbitro, mentre si apprestava ad uscire dal terreno di giuoco dopo il termine della gara, era stato circondato, ingiuriato e ripetutamente colpito dall'allenatore del Ragusa Sig. Rosario Foti e da alcuni "addetti alla sicurezza dell'impianto" individuati perché compresi nell'elenco consegnato all'arbitro prima dell'inizio dell'incontro, deliberava, con provvedimento del 20 aprile 2004, di squalificare fino a tutto il 30 aprile 2005 il campo di giuoco della Società Ragusa; di inibire il Signor Antoci Giuseppe, dirigente della Società Ragusa, a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 31 ottobre 2004; di squalificare il Signor Foti Rosario, allenatore della Società Ragusa, fino a tutto il 30 giugno 2008.

L'U.S. Ragusa proponeva reclamo avanti la Commissione Disciplinare deducendo, quanto alla squalifica del campo, che il Giudice Sportivo nel determinare la sanzione, non aveva tenuto in alcuna considerazione una serie di circostanze che comportavano una considerevole attenuazione della responsabilità oggettiva della reclamante, quali il regolare svolgimento della gara, la buona condotta tenuta dalla Società nell'ultimo biennio, la fattiva collaborazione offerta dal Presidente Antoci nell'opera di protezione dell'arbitro, non percepita dallo stesso per la veloce sequenza dei fatti; la tutela posta fisicamente in essere nei confronti dell'arbitro dai calciatori Ferrara e Infantino, la circostanza che la bottiglietta d'acqua che aveva colpito l'arbitro al capo era stata lanciata da distanza considerevole e non era quindi frutto di premeditazione, la protezione del direttore di gara da parte del dirigente addetto all'arbitro Giuseppe Scribano e dal direttore generale del Ragusa Marcello Pitino, la considerazione, espressa nel referto del direttore di gara, che parte delle intemperanze sarebbero state neutralizzabili se si fosse provveduto ad una migliore gestione del servizio pubblico da parte del dirigente delle forze di polizia. In ordine alla squalifica dell'allenatore Foti, la reclamante asseriva che questi si era limitato ad aggredire verbalmente l'arbitro ma non lo aveva colpito con un pugno, come si poteva evincere da un filmato offerto in visione, dovendosi attribuire ad altra persona il colpo alla schiena avvertito dall'arbitro e dallo stesso descritto nel referto.

La Commissione Disciplinare, con delibera del 12 maggio 2004, accoglieva parzialmente il reclamo della U.S. Ragusa Calcio, riducendo la squalifica del terreno di gioco a tutto il 31.12.2004; riduceva la squalifica irrogata all'allenatore Rosario Foti sino a tutto il 30.9.2004; confermava l'inibizione irrogata dal Giudice Sportivo al Presidente Giuseppe Antoci.

Propone appello la Società Ragusa eccependo che i primi giudici non avrebbero correttamente valutato nel graduare la sanzione, l'esclusione, emersa dalla visione dei filmati televisivi, di ogni responsabilità del Foti in ordine al colpo alla schiena subito dall'arbitro; che non sarebbe stata tenuta in considerazione l'attenuata gravità del lancio di una bottiglietta d'acqua che aveva colpito l'arbitro alla nuca; che la Commissione Disciplinare non avrebbe neppure menzionato nella propria motivazione la "particolare tenuità" delle lesioni riportate dal direttore di gara; infine, che la sanzione inflitta alla ricorrente avrebbe subito un "imprevisto aggravamento" per la disputa in campo neutro della gara valevole per i play-out.

La C.A.F. osserva che il ricorso è privo di fondamento e deve essere respinto.

Si deve premettere che l'accertamento dei fatti effettuato nei primi due gradi di giudizio sulla base dei referti degli ufficiali di gara, dei supplementi resi dall'arbitro e da un assistente e dei filmati televisivi prodotti dalla Società Ragusa, è insindacabile in questa sede.

Non ha peraltro fondamento l'affermazione della ricorrente che la Commissione Disciplinare avrebbe accertato "che il direttore di gara ha subito un solo colpo alla schiena e non due".

Emerge infatti chiaramente dalla lettura degli atti e della motivazione della delibera impugnata che tutti gli episodi refertati e posti a base della delibera del Giudice Sportivo hanno trovato conferma in sede di gravame avanti la Commissione Disciplinare. L'unico elemento nuovo emerso in secondo grado attiene alla responsabilità del Foti. A tale riguardo la Commissione Disciplinare ha rilevato che "quanto al primo colpo avvertito dall'arbitro, dai due filmati non emergono elementi tranquillizzanti per affermare che il colpo sia stato vibrato dal Foti, che anzi figura in posizione distanziata, e cioè in posizione tale da non poter attingere il direttore di gara".

Non possono quindi trovare ingresso in sede di appello i rilievi dell'appellante in merito al preteso ridimensionamento della gravità del lancio di una bottiglietta d'acqua che colpiva l'arbitro alla nuca ed alla pretesa tenuità delle lesioni riportate dal direttore di gara, quest'ultima chiaramente smentita dalle certificazioni mediche in atti.

Ciò premesso in ordine all'accertamento dei fatti, la C.A.F. ritiene che la delibera della Commissione Disciplinare sia stata correttamente motivata in punto di determinazione dell'entità della sanzione di squalifica del campo, con l'applicazione di tutte le attenuanti invocate dalla Società Ragusa, relative alla regolarità di svolgimento della gara, ai buoni precedenti disciplinari della Società nell'ultimo biennio, alla protezione offerta all'arbitro dai calciatori Ferrara e Infantino ed infine al fatto che la discutibile gestione dell'ordine da parte della polizia aveva legittimato la presenza in campo di alcuni addetti del Ragusa, tali Carmelo Cannata e Carmelo Azzone che avevano rispettivamente attinto il direttore di gara con un pugno alla schiena e con una bottiglietta al collo, facendo stramazzone a terra.

Le argomentazioni addotte dalla Commissione Disciplinare appaiono immuni da censura e vengono condivise da questa Commissione. Infine, di nessun pregio appare l'argomento relativo al presunto aggravamento consistente nella disputa in campo neutro della gara di spareggio play-out, essendo risaputo che, a termini di regolamento e in applicazione dei principi di prevenzione e di afflittività, la squalifica a tempo del campo di gioco si applica a tutte le gare disputate nel periodo sanzionato, comprese quelle la cui effettuazione non poteva essere prevista nel momento di irrogazione della sanzione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Ragusa di Ragusa e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.C. CASEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORATORIO DON BOSCO/CASEI DEL 30.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 48 del 10.6.2004)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo proposto dalla società U.S. Oratorio Don Bosco relativamente alla gara in epigrafe, avendo condiviso l'assunto dell'originaria reclamante secondo cui la società A.C. Casei, attuale appellante, avrebbe fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Roberto Salvagnini in posizione irregolare.

Con il reclamo in trattazione, la A.C. Casei, che si è vista infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, oltre all'ammenda di € 77,00, nel proporre gravame ha chiesto, in via pregiudiziale, che venisse dichiarato inammissibile per tardività il recla-

mo introduttivo dell'U.S. Oratorio Don Bosco e che comunque, nel merito, venisse ristabilito il risultato conseguito sul campo.

Ma è l'odierno reclamo della Casei a dover essere dichiarato inammissibile per tardività, atteso che al tempestivo preannunzio di reclamo non ha fatto seguito, nei tempi dovuti, la trasmissione del necessario atto motivato, datato 11 giugno 2004 ma effettivamente inviato, via fax, solo il 16 giugno 2004, per di più senza prova di ricezione da parte della controparte; il tutto, dunque, in aperta violazione del chiaro ed inequivocabile disposto del Com. Uff. n. 117/A in data 20 gennaio 2004, recante, tra l'altro, la disciplina per l'abbreviazione dei termini procedurali per le gare di play-off.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, ai sensi Com. Uff. F.I.G.C. n. 117/A del 20.1.2004, l'appello come sopra proposto dall'A.C. Casei di Casei Gerola (Pavia). Dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'ARBITRO F.Q. CRIVELLI EZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI NON RINNOVO TESSERA DEL COMITATO REGIONALE ARBITRI DEL FIULI VENEZIA GIULIA E LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA CORTE FEDERALE

Con atto datato 18.5.2004, l'A.F.Q. Ezio Crivelli proponeva ricorso avverso la decisione di "Non Rinnovo Tessera" assunto dall'A.I.A. nei di lui confronti, adducendo argomentazioni di natura varia.

Questa Commissione deve preliminarmente rilevare che il ricorso (o comunque l'atto) non risulta sottoscritto dall'interessato, cosa questa che, incidendo sull'attribuibilità del documento all'interessato, ne comporta l'inammissibilità.

Consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per omessa sottoscrizione del gravame, l'appello come sopra proposto dall'Arbitro Fuori Quadro Crivelli Ezio. Dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. DONZELLA ELIO, "OSSERVOLOGO" DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, NONCHÉ AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 27.5.2004)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 380 del 27 maggio 2004, deliberava, tra l'altro, di non potere procedere nei confronti del Sig. Elio Donzella della società Internazionale Milano e della predetta società, in quanto il primo non è un soggetto dell'ordinamento federale non essendo tesserato con la F.I.G.C..

Avverso questa decisione proponeva appello la Procura Federale, in via preliminare, richiedendo l'annullamento della predetta decisione e la rimessione degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per un nuovo esame del merito.

La richiesta della Procura Federale è fondata e merita accoglimento.

Dalla decisione della stessa Commissione Disciplinare si evince, infatti, che il Sig. Elio Donzella "pur non essendo tesserato con la F.I.G.C., è legato alla società Internazionale Milano s.p.a. da un regolare contratto di osservatore (sul punto, il Sig. Donzella ha ammesso il fatto).

Ne consegue che il Sig. Donzella è un collaboratore della predetta società, ex art. 22 delle N.O.I.F. e, in tale sua qualifica, è tenuto all'osservanza della normativa federale e soggetto alla giurisdizione della giustizia sportiva.

L'art. 27 comma 1 dello Statuto Federale afferma, infatti, che "tutti coloro, nell'ambito della Federazione, delle Leghe, delle società... svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico o affine... hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate".

Questa Commissione ha, del resto, deciso in modo analogo nel procedimento riguardante la posizione del Sig. Pasquale Casillo, consulente di mercato dell'Avellino (v. Comunicato Ufficiale n. 33/C del 24.2.2004).

Ne consegue che deve essere accolto il gravame della Procura Federale, annullata la predetta decisione della Commissione Disciplinare, alla quale vanno trasmessi gli atti per un nuovo giudizio.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla l'impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata improcedibilità, con rinvio alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per nuovo esame di merito.

5 - APPELLO DEL SIG. CONSOLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 93 del 20.5.2004)

A seguito di accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, attivato dalla denuncia sporta da Abate Carmine, vice Presidente della società Formia, il Procuratore Federale deferiva:

- 1) Angelo Scirocchi, consigliere della A.S. Real Cassino (già direttore generale della Società A.S. Sezze Setina);
- 2) Francesco Consoli, allenatore della società A.S. Sezze Setina;
- 3) la società A.S. Real Cassino;
- 4) la società A.S. Sezze Setina;

per rispondere dei seguenti addebiti:

- i primi due delle violazioni di cui all'art. 6.2 e all'art. 1.1 C.G.S. perché, in occasione della gara di Coppa Italia di Eccellenza Sezze Setina/Formia del 18.12 avvicinato il giocatore Dario Maglito della S.S. Formia invitandolo "a fare una prestazione blanda in considerazione che dalla domenica successiva sarebbe passato al Sezze Setina e che a fine gara avrebbero anche discusso del rimborso spese fino al termine della stagione;

- la A.S. Real Cassino e la A.S. Sezze Setina delle violazioni di cui all'art. 6.4 C.G.S. per responsabilità oggettiva nelle ascritte ai propri tesserati.

Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 26 del 6 novembre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio comminava alla S.S. Cassino l'ammenda di euro 300,00 per violazione dell'art. 1.1. C.G.S.;

- penalizzava, ai sensi dell'art. 6.2 e 4 C.G.S. la A.S. Sezze Setina di 3 punti in classifica da scontare nel campionato di competenza nella corrente stagione sportiva per violazione dell'art. 6.7 C.G.S.;

- inibiva il dirigente Angelo Scirocchi, tesserato nella corrente stagione con il Sezze Setina, per anni 5 con proposta alla Presidenza Federale di preclusione alla permanenza nei ranghi federali per violazione dell'art. 6.1 C.G.S.;

- squalificava l'allenatore Francesco Consoli, all'epoca dei fatti tesserato con il Sezze Setina, per anni 4.

Contro la delibera proponevano appello il Consoli, il Scirocchi, la A.S. Sezze Setina.

Nei motivi, sia il Consoli che lo Scirocchi ribadivano di non aver posto alcun comportamento diretto alla realizzazione dell'illecito, atteso anche che il risultato conseguito nella gara di andata (due a zero fuori casa) metteva senz'altro il Sezze Setina più che abbon-

dantemente al riparo da ogni pericolo di qualificazione al turno successivo; sottolineavano come nessuno mai ebbe a chiedere al Maglitto, anche allusivamente, di non impegnarsi nella gara che si stava per disputare, e che il loro interesse (dello Scirocchi quale consulente del Presidente della Sezze Setina e dell'allenatore Consoli) era solo quello di arrivare a potenziare adeguatamente la squadra in prospettiva di un finale di campionato che doveva vedere il Sezze Setina tra i protagonisti per la vittoria finale ed il salto di categoria.

Contestavano, in una con il Sezze Setina, come il giudizio di colpevolezza emesso nei loro confronti sia fondato solo su elementi indiziariamente presunti e di nessun valore probatorio e basato solo su una interpretazione errata d'una dichiarazione del Maglitto il quale "avrebbe avuto l'impressione che le profferte dei due fossero finalizzate a condizionare la sua prestazione, per non avendogli, con abilità, mai richiesto apertamente di non impegnarsi".

Concludevano tutti con la richiesta di proscioglimento e comunque, in via del tutto subordinata, con una notevole riduzione delle rispettive sanzioni, ritenute eccessivamente severe.

All'odierna udienza il difensore del Consoli eccepiva la nullità dell'atto di notificazione del deferimento (e quindi di tutti gli atti consequenziali) presso la Commissione Disciplinare per violazione dell'art. 37.4 C.G.S..

L'eccezione veniva dichiarata fondata e quindi accolta.

L'art. 37.4 C.G.S. recita "le notificazioni, quanto richieste, vanno fatte agli organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto".

Agli atti risultava che al Consoli (all'epoca dei fatti allenatore del Sezze Setina) l'atto di deferimento presso la Commissione Disciplinare Comitato Regionale Lazio sia stato notificato in data 10.9.2003 presso la sede del Sezze Setina; ma a tale data il Consoli non era più tesserato per il Sezze Setina, a far data dal 1.7.2003: pertanto la notifica non doveva essere fatta presso la sede del Sezze Setina, di cui non era più tesserato, bensì nei luoghi indicati dall'art. 37.4 C.G.S..

Conseguiva la nullità della notifica e di tutti gli atti consequenziali con trasmissione degli atti relativi alla posizione del Consoli, e quindi della A.S. Sezze Setina che deve rispondere a titolo oggettivo dei comportamenti addebitati al Consoli, all'epoca dei fatti suo tesserato, per quanto di competenza.

Con l'ulteriore conseguenza dell'annullamento delle relative sanzioni rispettivamente comminate.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, nuovamente investita dal procedimento relativamente alla posizione del Consoli, uniformandosi alla decisione della C.A.F. (che, quanto alla posizione dello Scirocchi, lo aveva sanzionato ritenendo il fatto inquadrato nell'ambito di cui all'art. 1.1 C.G.S.) si uniformava a quanto stabilito dalla C.A.F. in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto (agli originari deferiti, e, quindi, anche al Consoli), derubricava l'incolpazione ascritta al tesserato da illecito sportivo e violazione dell'art. 1.1 C.G.S., comminando allo stesso la squalifica di mesi 9 (C.U. del 20.5.2004 n. 93).

Ricorreva avanti alla C.A.F. il Consoli, sostanzialmente ribadendo quanto già esplicitato nell'originario appello, chiedendo una riduzione della squalifica comminatagli.

L'appello è fondato e va parzialmente accolto, alla luce delle risultanze e del complesso delle strategie difensive e del complesso dei motivi presentati (cd. principio devolutivo).

Risulta dagli atti che, relativamente alla posizione del calciatore Maglitto, tra le società Formia e Sezze Setina si erano svolti degli abboccamenti, peraltro messi in atto dal lato setino da soggetti estranei alla società e sforniti apparentemente da interessi nella vicenda; è altrettanto certo che dal lato formiano si era sempre opposto un netto rifiuto motivato dalla necessità di non sguarnire ulteriormente l'organico della squadra che già navigava in brutte acque di classifica.

Tra un contatto e l'altro si era giunti all'ultimo giorno utile per i trasferimenti ed il Maglito era rimasto nell'organico del Formia, tanto da aver ricevuto la conferma ufficiale in organico solo qualche giorno prima.

Il tentativo improprio ed inopportuno, contrario a qualsiasi forma consentita dal regolamento, e mosso in opera da soggetti non qualificati, come il Consoli, ed estranei alla società come lo Scirocchi, messo in atto nell'imminenza di una gara rimane pur sempre, se non volto a perpetrare un illecito sportivo, una grave violazione regolamentare.

Tale agire integra gli estremi dell'art. 1.1 C.G.S. che statuisce che "coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

E certamente non è conforme all'etica sportiva che un allenatore approcci prima della gara un calciatore avversario e si intrattenga con lo stesso non per salutarlo, come si impone tra conoscenti, sportivi e persone civili, ma per riaprire il discorso di una trattativa mai ufficialmente iniziata ed abortita sul nascere, che viene invece data per conclusa.

Quanto alla sanzione, appare equo e congruo al comportamento complessivo tenuto dal Consoli, di gravità comunque inferiore a quello tenuto dallo Scirocchi, la sanzione di mesi 6 di squalifica, considerata l'incensuratezza dello stesso e, come giustamente osservato dalla Commissione Disciplinare e l'attenuante della sua appartenenza alla società interessata ed il suo ruolo che lo portava ad interessarsi, seppur in modo improprio, alle vicende relative al rafforzamento dell'organico.

Da tale sanzione di mesi 6 deve comunque essere sottratto il già presofferto periodo di sospensione del 20.5.2004, (data della delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio) alla data odierna (e quindi mesi 1 e giorni 1) nonché quella della originaria sanzione comminata dalla Commissione Disciplinare con delibera 6.11.2003 alla sentenza della C.A.F. del 19.1.2004 che trasmetteva gli atti alla stessa Commissione Disciplinare per nullità della notifica (e quindi mesi 2 e giorni 13) per complessivamente mesi 3 e giorni 14.

La squalifica di mesi 6 oggi inflitta verrà a scadere, tenuto conto dei mesi 3 e giorni 14 di presofferto, il 6.9.2004.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Consoli Francesco, riduce la sanzione della squalifica a mesi sei, fissandola quindi, al 6.9.2004. Ordina restituirsì la tassa versata.

6 - APPELLO DEL C.S. FRASSATI RANICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASNIGO/FRASSATI RANICA DEL 30.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 48 del 10.6.2004)

Con atto datato 11.6.2004, la soc. Frassati Ranica proponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia con cui era stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara Castigo/Frassati Ranica, irrogata l'ammenda di 77,00 euro, inflitta la squalifica al calciatore Sefa Hamlet per una ulteriore gara e l'inibizione a tutto il 15.7.2004 all'accompagnatore Giacomo Costa.

Il predetto calciatore, nei play-off, aveva riportato una prima ammonizione in precedente gara ed una seconda ammonizione in gara successiva e ciò malgrado, era stato schierato nella partita di cui sopra.

Sostiene la ricorrente che essendo stato il relativo provvedimento di squalifica riportato solo nel C.U. del 10.6.2004, mentre la gara era stata disputata il precedente 30.5, essa non era a conoscenza del provvedimento di squalifica e legittimamente aveva consentito a che il giocatore prendesse parte alla gara de qua.

Alla fattispecie, fermo in linea generale il dettato dell'art. 17, commi 2 e 11 C.G.S., si applica, quale norma speciale, l'art. 14, n. 12, lett. C dello stesso codice, che recita: "la

seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari", stante che trattasi di gare di play-off della L.N.D..

Può convenirsi che la dizione adottata non sia particolarmente felice, ma la stessa non può essere interpretata se non nel senso che il provvedimento del Giudice Sportivo è richiamato al solo fine di prevedere l'irrogazione di una sanzione più grave, ma la espulsione dal campo e la irrogazione, in due gare diverse, nei play-off, della ammonizione comportano la automatica squalifica per la gara successiva.

In tal senso depongono per un verso l'equiparazione, ai fini che ne occupano, dell'espulsione alla seconda ammonizione in gare diverse, l'espreso riferimento alla gara successiva, che ovviamente prescinde dalla data di pubblicazione del C.U., e la ratio stessa di una norma dettata per i play-off, che logicamente impone rapidità applicative che, ove si prescindesse dall'automatismo, difficilmente sarebbe raggiungibile a livello dilettantistico. È appena il caso di aggiungere che non è ipotizzabile un trattamento differenziato al riguardo tra doppia ammonizione in gare diverse ed espulsione, atteso che la norma in questione equipara esplicitamente ai fini in esame le due fattispecie.

Il reclamo deve essere dunque respinto: consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto del C.S. Frassati Ranica di Ranica (Bergamo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'ARBITRO EFFETTIVO D'AMELIO AURELIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 25.7.2004, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004)

Il Sig. D'Amelio Aurelio ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata su C.U. n. 132 del 24 maggio 2004 con la quale veniva ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. e colpito con la sospensione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per mesi due.

Il D'Amelio, arbitro effettivo di calcio dal 1992 appartenente alla Sezione AIA di Co-senza si è reso responsabile di aver fornito, prima dell'incontro San Lorenzo/Sporting Ter-ranova del 23.11.2003 (Campionato di 1ª Categoria) ai dirigenti delle due squadre ed alla stampa presente false generalità.

Il ricorrente sostiene di non aver mai dato generalità diverse da quelle reali, come d'al-tra parte risulta nel referto arbitrale della gara in oggetto. Ciò risulta smentito dalle minuziose indagini svolte dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. che hanno preso spunto dalla denuncia presentata dal Presidente della Società San Lorenzo del Vallo Sig. Viceconte Antonio.

Nella relazione redatta dal collaboratore di detto Ufficio, avvocato Maurizio Borgo, ri-sulta in modo inequivoco che il direttore di gara si era presentato ai dirigenti delle squa-dre fornendo il cognome "Mandolito", circostanza questa riportata il giorno seguente dai quotidiani locali.

Indipendentemente quindi dalle ragioni che hanno indotto il D'Amelio a tale comporta-mento si deve ritenere provata la violazione addebitatagli e confermata la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'arbitro effettivo D'Amelio Aurelio e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. CROPALATI AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DI RE-TROCESSIONE AL CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 135 dell'1.6.2004)

La Polisportiva Cropalati ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare pubblicato su C.U. n. 44 del 19 maggio 2004, con la quale veniva inflitta all'attuale ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara contro l'Atletico Acri del 16 maggio 2004, nonché l'esclusione della stessa dalla competizione dei play-out e l'assegnazione al campionato di categoria inferiore.

Risulta che il ricorso è stato presentato fuori dai termini previsti e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, ai sensi del Com. Uff. F.I.G.C. n. 117/A del 20.1.2004, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Cropalati di Cropalati (Cosenza). Dispone incamerarsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELL'A.S. SANTA SOFIA LICATA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL SIG. FALZONE GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA STESSA A.S. SANTA SOFIA LICATA, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 26.5.2004)

Con ricorso ritualmente presentato la A.S. Santa Sofia Licata ha impugnato davanti a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 54 del 26 maggio 2004) che ha inflitto al tesserato Falzone Giovanni la sanzione sportiva della squalifica fino al 31.12.2004 e alla A.S. Santa Sofia Licata, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di euro 1.000,00.

L'impugnata decisione trae origine da una iniziativa della Procura Federale che, a seguito delle risultanze dell'Ufficio Indagini, ha ritenuto di contestare al Falzone la violazione dell'articolo 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva perché nella stagione sportiva 2002-2003 il predetto, tesserato come calciatore per la società Enna Calcio, aveva disputato alcune gare nei mesi di settembre/novembre 2002 nella squadra A.S. Santa Sofia Licata per la quale, nel medesimo periodo, aveva anche svolto attività di allenatore. Per tale fatto la A.S. Santa Sofia Licata era stata deferita e conseguentemente ritenuta responsabile dalla Commissione Disciplinare, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva.

Il ricorso deve essere accolto.

Dall'attento esame della documentazione in atti è rimasto infatti provato che nella stagione sportiva 2002-2003, il calciatore Falzone Giovanni diversamente da quanto assunto nell'atto di deferimento e nella conseguente delibera della Commissione Disciplinare non risulta tesserato per alcuna società né come calciatore, né come allenatore (v. certificazione in atti dell'Ufficio Tesseramento).

L'erronea formulazione della incolpazione del Falzone comporta l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare che, non valutando adeguatamente le risultanze dell'Ufficio Indagini, ha ritenuto di irrogare la sanzione sportiva sopra indicata.

Ne deriva che in accoglimento del gravame, la Commissione d'Appello Federale deve annullare la decisione della Commissione Disciplinare nei confronti di Falzone Giovanni e della società A.S. Santa Sofia Licata e trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto e più eventualmente a praticarsi, posto che, il Falzone risulta aver svolto attività per la A.S. Santa Sofia Licata nel periodo settembre-novembre 2002 senza essere regolarmente tesserato per detta società.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento come sopra proposto dall'A.S. Santa Sofia Licata di Licata (Agrigento), annulla l'impugnata delibera e rinvia gli atti alla Procura Federale per quanto eventualmente a praticarsi e dispone restituirsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 59/C - RIUNIONE DEL 241 GIUGNO 2004

1 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. CELLINO MASSIMO, PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 COMMI 1 E 2 DELLO STATUTO, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DEL CAGLIARI CALCIO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 387 del 31.5.2004)

1. Con atto del 9 aprile 2004, visto il ricorso proposto dalla società Cagliari Calcio s.p.a. dinanzi al Tribunale di Milano in data 11 luglio 2003, con il quale veniva chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del lodo emesso il 17 giugno 2003 dal Collegio arbitrale della lega Nazionale Professionisti sulla vertenza tra il Sig. Enea Dionisio ed il Cagliari Calcio, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Presidente del Cagliari Calcio, dott. Massimo Cellino, nonché la società medesima, per vederli rispondere:

- il primo della violazione dell'art. 27, commi 1 e seguenti, dello Statuto, con riferimento all'art. 1, comma 1, C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, al cui rispetto sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;
- la seconda a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al suo Presidente.

L'Organo requirente concludeva dinanzi all'Organo di giustizia di prime cure per la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per un anno per il Cellino e a quella della penalizzazione di sei punti per la società calcistica cagliaritano.

2. Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare ha mandato prosciolti gli incolpati, dando preminente rilievo alla circostanza che la violazione della clausola compromissoria statutaria, da costoro formalmente commessa nei termini indicati nell'atto di contestazione, poteva essere attribuita ad un'erronea interpretazione della normativa vigente, operata senza alcun evidente intento di porsi in contrasto con i principi associativi ed indotta da una formulazione testuale e sistematica di incerta lettura.

In tal senso, non a caso, successivamente ai fatti, era stato sollecitato l'intervento della Corte Federale, la quale solo di recente ha definitivamente statuito (Com. Uff. n. 16/Cf. del 16.4.2004) che l'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integra, in effetti, la violazione dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale.

3. Con il reclamo in trattazione, la Procura Federale ritiene foriero di gravi perplessità l'argomentare svolto dalla Commissione Disciplinare, non emergendo, anche dal comportamento processuale della società, elementi che, nella fattispecie, depongano nel senso di un effettivo atteggiamento di buona fede della società medesima.

Si domanda, infatti, l'Organo requirente federale in che modo possa ricondursi ad un errore scusabile un atteggiamento che, a tacer d'altro, si è esplicitato in modi intenzionalmente, e comunque consapevolmente, contrari alle norme federali (dovendosi peraltro opporre alle ragioni degli incolpati, a tal riguardo, il principio di carattere generale *ignorantia legis non excusat*, vigente anche con riferimento all'ordinamento federale ed espressamente sancito dall'art. 2, comma 5, C.G.S.).

Gli elementi di fatto menzionati dalla Procura, rapportati alla normativa federale vigente nella materia in discussione, consentirebbero evidente di escludere che la società Cagliari abbia seguito i canoni dell'ordinaria diligenza, da adottarsi nella valutazione di iniziative, connotate da estrema delicatezza, vietate dall'ordinamento federale e non a caso gravemente menzionate.

Le norme specifiche sul funzionamento del Collegio arbitrale, le quali prevedono espressamente che le decisioni del Collegio medesimo sono definitive ed immediatamente esecutive, avrebbero dovuto, inoltre, quanto meno ingenerare dubbi in capo al Presidente del Cagliari sull'esatta interpretazione della norma.

Né, da ultimo, può essere pretermessa, ad avviso della Procura, la circostanza che il Presidente della Società, nonostante il chiaro dettato della Corte Federale, ha mantenuto in vita le azioni giudiziarie illegittimamente avviate in violazione delle norme statutarie, dimostrando ancor più, dunque, la carenza delle condizioni per ritenere integrata la fattispecie dell'errore scusabile protratto nel tempo.

L'Organo federale ha, quindi, concluso per la riforma della decisione appellata, nel senso della declaratoria della responsabilità disciplinare del Presidente del Cagliari Calcio per le condotte allo stesso contestate nell'atto di deferimento (perduranti) e della responsabilità diretta della società in ordine agli addebiti contestati al suo Amministratore, per l'effetto chiedendo che nei confronti dei predetti vengano irrogate le sanzioni richieste dal rappresentante dell'ufficio requirente nel corso del procedimento di primo grado o quelle ritenute di giustizia da questa Commissione d'Appello.

4. In sede di riunione di questa Commissione, il Procuratore Federale ha chiesto che venisse verbalizzata l'espunzione del profilo deduttivo di cui al n. 4 dall'atto di appello (inerente presunte iniziative della società incolpata che metterebbero in discussione i contenuti dell'interpretazione resa nella materia *de qua* dalla Corte Federale).

È stata, altresì, assunta a verbale la dichiarazione del difensore della società Cagliari circa l'avvenuta rinuncia alle azioni pendenti presso l'Autorità giudiziaria ordinaria.

5. Il reclamo della Procura Federale non può essere accolto, seppur con le avvertenze di seguito esposte.

Non sembrano mancare, in effetti, i presupposti per ammettere che la problematica riguardante l'impugnabilità, senza preventiva autorizzazione, del lodo del Collegio arbitrale presso gli Organi della giustizia ordinaria non era caratterizzata da uno scenario ermeneutico ben chiaro ed acquisito.

Non a caso, infatti, ben oltre l'attivazione (non autorizzata) da parte del Cagliari dei mezzi di tutela dinanzi al Giudice ordinario si è ritenuto di dover interpellare in tema la Corte Federale, che solo di recente ha definitivamente chiarito, come accennato in narrativa, che "l'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integra la violazione dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale".

A fronte dell'obiettivo alone di incertezza interpretativa che poteva circondare la materia, soprattutto prima dei chiarimenti autorevolmente diramati dalla Corte Federale, può giustificarsi, dunque, l'applicazione dell'istituto dell'errore scusabile.

Occorre però, al tempo stesso, chiarire, in ossequio alle richieste formalmente ribadite dalla Procura Federale anche in sede di riunione e pur prendendo in ogni caso atto - nella specie - delle dichiarazioni, per come verbalizzate, rese nella medesima sede dal rappresentante degli appellati (circa l'avvenuto ritiro di tutte le azioni pendenti), che, proprio in considerazione della circostanza che la Corte Federale ha fatto definitiva chiarezza circa l'illegittimità di azioni impugnatorie non autorizzate avverso i lodi arbitrali, la mancata rinuncia, nei modi previsti dall'ordinamento generale, a tutte le azioni pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria (illegittimamente avviate) potrebbe deporre in senso contrario al permanere della presunta buona fede in capo ai soggetti interessati e ben potrebbe giustificare, quindi, l'avvio delle ulteriori iniziative di propria spettanza da parte dell'Or-

gano requirente in questa sede reclamante, in relazione al disposto di cui all'art. 11-bis C.G.S..

Né, al riguardo, al fine di supportare l'asserito protrarsi di uno status di buona fede solo inizialmente giustificabile, può ritenersi di certo sufficiente la tardiva richiesta di autorizzazione ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Alla stregua delle soprariportate considerazioni, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, fatto salvo quanto esposto in parte motiva.

2 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. DAL CIN FRANCESCO, PRESIDENTE DEL VENEZIA CALCIO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 COMMI 1 E 2 DELLO STATUTO, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DEL VENEZIA CALCIO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 382 del 31.5.2004)

1. Con atto del 7 maggio 2004, visto il ricorso proposto dalla società A.C. Venezia dinanzi al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro in data 18 dicembre 2003, con il quale veniva chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del lodo emesso il 12 maggio 2003 dal Collegio arbitrale della Lega Nazionale Professionisti sulla vertenza tra il Sig. Rukavina Tomislav ed il Venezia, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, l'Amministratore unico dell'A.C. Venezia, Sig. Francesco Dal Cin, nonché la società medesima, per vederli rispondere:

- il primo della violazione dell'art. 27, commi 1 e seguenti, dello Statuto, con riferimento all'art. 1, comma 1, C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, al cui rispetto sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;

- la seconda a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al suo Amministratore unico.

L'Organo requirente concludeva dinanzi all'Organo di giustizia di prime cure per la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per un anno per il Dal Cin e a quella della penalizzazione di sei punti per la società calcistica veneziana.

2. Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare ha mandato prosciolti gli incolpati, dando preminente rilievo alla circostanza che la violazione della clausola compromissoria statutaria, da costoro formalmente commessa nei termini indicati nell'atto di contestazione, poteva essere attribuita ad un'erronea interpretazione della normativa vigente, operata senza alcun evidente intento di porsi in contrasto con i principi associativi ed indotta da una formulazione testuale e sistematica di incerta lettura.

In tal senso, non a caso, successivamente ai fatti, era stato sollecitato l'intervento della Corte Federale, la quale di recente ha definitivamente statuito (Com. Uff. n. 16/Cf. del 16.4.2004) che l'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integra, in effetti, la violazione dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale.

3. Con il reclamo in trattazione, la Procura Federale ritiene foriero di gravi perplessità l'argomento svolto dalla Commissione Disciplinare, non emergendo, anche dal comportamento processuale della società, elementi che, nella fattispecie, depongano nel senso di un effettivo atteggiamento di buona fede della società medesima.

Nega, infatti, l'Organo requirente federale che possa ricondursi ad un errore scusabile un atteggiamento che, a tacer d'altro, si è esplicitato in modi intenzionalmente, e comunque consapevolmente, contrari alle norme federali (dovendosi peraltro opporre alle

ragioni degli incolpati, a tal riguardo, il principio di carattere generale *ignorantia legis non excusat*, vigente anche con riferimento all'ordinamento federale ed espressamente sancito dall'art. 2, comma 5, C.G.S.).

Gli elementi di fatto menzionati dalla Procura, rapportati alla normativa federale vigente nella materia in discussione, consentirebbero evidentemente di escludere che la società Venezia abbia seguito i canoni dell'ordinaria diligenza, da adottarsi nella valutazione di iniziative, connotate da estrema delicatezza, vietate dall'ordinamento federale e non a caso gravemente sanzionate.

Le norme specifiche sul funzionamento del Collegio arbitrale, le quali prevedono espressamente che le decisioni del Collegio medesimo sono definitive ed immediatamente esecutive, avrebbero dovuto, inoltre, quanto meno ingenerare dubbi in capo all'Amministratore unico del Venezia sull'esatta interpretazione della norma.

Né, da ultimo, può essere pretermessa, ad avviso della Procura, la circostanza che il Presidente della Società, nonostante il chiaro dettato della Corte Federale, ha mantenuto in vita le azioni giudiziarie illegittimamente avviate in violazione delle norme statutarie, dimostrando ancor più, dunque, la carenza delle condizioni per ritenere integrata la fattispecie dell'errore scusabile protratto nel tempo.

L'Organo federale ha, quindi, concluso per la riforma della decisione appellata, nel senso della declaratoria della responsabilità disciplinare del Presidente dell'A.C. Venezia 1907 per le condotte allo stesso contestate nell'atto di deferimento (perduranti) e della responsabilità diretta della società in ordine agli addebiti contestati al suo Amministratore, per l'effetto chiedendo che nei confronti dei predetti vengano irrogate le sanzioni richieste dal rappresentante dell'ufficio requirente nel corso del procedimento di primo grado o quelle ritenute di giustizia da questa Commissione d'Appello.

4. Il reclamo della Procura Federale non può essere accolto, seppur con le avvertenze di seguito esposte.

Non sembrano mancare, in effetti, i presupposti per ammettere che la problematica riguardante l'impugnabilità, senza preventiva autorizzazione, del lodo del Collegio arbitrale presso gli Organi della giustizia ordinaria non era caratterizzata da uno scenario ermeneutico ben chiaro ed acquisito.

Non a caso, infatti, successivamente all'attivazione (non autorizzata) da parte del Venezia dei mezzi di tutela dinanzi al Giudice ordinario si è ritenuto di dover interpellare in tema la Corte Federale, che solo di recente ha definitivamente chiarito, come accennato in narrativa, che "l'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integra la violazione dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale".

A fronte dell'obiettivo alone di incertezza interpretativa che poteva circondare la materia, soprattutto prima dei chiarimenti autorevolmente diramati dalla Corte Federale, può giustificarsi, dunque, l'applicazione dell'istituto dell'errore scusabile.

Occorre però, al tempo stesso, chiarire, in ossequio alle richieste formalmente ribadite dalla Procura Federale anche in sede di riunione, che, proprio in considerazione della circostanza che la Corte Federale ha fatto definitiva chiarezza circa l'illegittimità di azioni impugnatrici non autorizzate avverso i lodi arbitrali, la mancata rinuncia, nei modi previsti dall'ordinamento generale, a tutte le azioni pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria (illegittimamente avviate) può deporre in senso contrario al permanere della presunta buona fede in capo ai soggetti interessati e quindi giustificare l'avvio delle ulteriori iniziative di propria spettanza da parte dell'Organo requirente in questa sede reclamante, in relazione al disposto di cui all'art. 11-*bis* C.G.S..

Né, al riguardo, al fine di supportare l'asserito protrarsi di uno status di buona fede solo inizialmente giustificabile, potrebbe ritenersi sufficiente la tardiva richiesta di autorizzazione ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Alla stregua delle soprariportate considerazioni, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, fatto salvo quanto esposto in parte motiva.

3 - APPELLO DELL'U.S. AVELLINO AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DEL CALCIATORE BRESCIA CARMINE DALL'U.S. AVELLINO ALLA A.C. MARTINA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 20/D del 26.2.2004)

La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 20/D del 26.2.2004, accogliendo il reclamo del calciatore Brescia Carmine, dichiarava la nullità del suo trasferimento dalla U.S. Avellino alla A.C. Martina, per la falsità della sua firma e la conseguente inefficacia dell'atto.

Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questa Commissione l'Amministratore Unico dell'Avellino dr. Aniello Carrino articolando una serie di motivi in fatto e in diritto, tendenti ad ottenere l'annullamento della delibera impugnata ed il relativo ripristino del vincolo a favore della società Martina.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Per quanto riguarda l'aspetto procedurale dell'appello, è sufficiente ricordare che il ricorso proposto dal calciatore Brescia non può essere considerato tardivo, ex art. 95 comma 12 N.O.I.F., in quanto la predetta norma trova applicazione esclusivamente nel caso in cui vi sia stato, in precedenza, un provvedimento emesso da una Lega o da un Comitato, evenienza non verificatasi nel caso in esame e che nessuna conseguenza può derivare dall'aver la Commissione Tesseramenti autorizzato l'audizione del Brescia e del suo assistente (avv. Fabio Cazzola, arbitro presso il Collegio Arbitrale di Serie C, qualifica che non comporta l'incompatibilità denunciata dall'appellante), "senza loro specifica richiesta", trattandosi di una lecita facoltà esercitata ai fini della decisione del reclamo e che non viola norme regolamentari.

Nel merito va osservato che quanto sostenuto nell'appello, circa il rapporto economico esistente tra il Brescia e la A.C. Martina, non influisce sulla correttezza della dichiarazione di nullità della predetta lista di trasferimento del Brescia.

Infatti, la sottoscrizione apposta dal Brescia sull'atto è risultata apocriфа dalla comparazione con le firme apposte da quest'ultimo davanti alla Commissione Tesseramenti nella riunione del 13.2.2004 e dagli atti contenuti nella memoria difensiva presentata in quella sede.

L'U.S. Avellino ha sottoscritto per prima il modello e lo ha consegnato all'agente del Brescia per la sottoscrizione del calciatore.

Il modello con queste due firme è stato, in un secondo momento, sottoposto alla A.C. Martina, per la sua sottoscrizione e quindi è stato depositato in Lega.

La mancata sottoscrizione contestuale del modulo federale, secondo le norme vigenti in materia di trasferimenti e di cessioni di contratto, come puntualmente rilevato dalla Commissione Tesseramenti, ha causato, unitamente alla ricordata falsità della firma del Brescia, la compilazione di un atto falso e del tutto inefficace.

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Avellino di Avellino e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL SIG. PUNZI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 5.11.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 20.5.2004)

Con atto d'appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., Punzi Francesco, dirigente accompagnatore ufficiale della A.S. Ottavia Roma, ha proposto impugnazione

avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con C.U. n. 44 del 20 maggio 2004.

Quest'ultimo organo aveva confermato la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il C.U. n. 42 del 2 maggio 2004.

L'appellante ha rilevato, in particolare al punto 2 del ricorso così evidenziando la contraddittorietà della decisione, di non essersi mai posizionato (dopo essere stato allontanato dal terreno di giuoco dall'arbitro) per il restante tempo di gara nella tribuna del campo e di non aver offeso o insultato l'assistente arbitrale.

Ha soggiunto di essersi posto sul versante opposto del campo di giuoco, vicino ai binari della ferrovia Roma-Viterbo, e di essere stato di continuo disturbato dal passaggio dei treni; per tali ragioni comunicò disposizioni tecniche al massaggiatore a mezzo sms.

Orbene, rileva questo decidente che l'appello in esame è, sullo specifico punto, fondato.

Dall'esame dell'audizione del direttore di gara Angelo Zappa, sentito l'1 giugno 2004 dal Giudice Sportivo di 2° Grado, si ricava che: *"...sul lato dove si posizionò il Punzi scorre la ferrovia. Preciso, per quello che ho potuto constatare di persona, che il Pinzi non si allocò mai in tribuna"*.

Dalla lettura della decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, si ricava che detto organo ha così motivato la circostanza in esame: *"...appare opportuno dare atto che l'arbitro, nel reso supplemento, abbia attestato la veridicità del reclamo, sul punto che il Punzi mai si allocò in tribuna, come era stato affermato, in maniera evidentemente erronea, dall'assistente arbitrale"*.

Tuttavia, il predetto organo ha disatteso quanto puntualmente rilevato in fatto ed ha deliberato di rigettare il reclamo del Punzi, in tal modo violando il disposto della norma di cui all'art. 33/1 lett. C C.G.S. incorrendo nel vizio di contraddittorietà della motivazione della decisione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte.

L'odierno appello, dunque, deve essere parzialmente accolto e conseguentemente deve disporsi la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Punzi Francesco, riduce al 5.9.2004 la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.

